

Ai gentili clienti
Loro sedi

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell'INPS

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che secondo quanto previsto dall'articolo 18 del DL n. 98/2011 convertito con legge n. 111/2011 in alcune particolari ipotesi, **la pensione di reversibilità di cui può godere il coniuge superstite può essere ridotta in proporzione al numero di anni di durata del matrimonio.** E' stata prevista, in particolare, una **riduzione del 10% per ogni anno di durata del matrimonio inferiore a 10.** Tale riduzione **si applica solamente nell'ipotesi in cui il matrimonio sia stato contratto da un soggetto con età superiore a 70 anni e nel caso in cui la differenza di età dei due coniugi sia superiore a 20 anni.** Solo in tal caso, **l'importo della pensione di reversibilità** (pari al 60% della pensione del coniuge defunto), **viene ridotto proporzionalmente alla durata del rapporto.** Tale limitazione, pur sussistendo tutti i requisiti sopra indicati, non si applica nel caso in cui vi siano **figli minori, studenti oppure disabili.** Con la circolare n. 84 del 14.06.2012 l'INPS ha fornito i dettagli applicativi delle disposizioni riassunte.

Premessa

Al fine di evitare **l'abuso di uno strumento principalmente volto a consentire il mantenimento del coniuge in caso di decesso dell'avente diritto alla pensione, il legislatore ha previsto la riduzione dell'importo erogato a titolo di pensione di reversibilità in alcune particolari ipotesi.**

Come noto, infatti, **il coniuge superstite ha diritto al 60% dell'importo della pensione del coniuge nel caso di decesso di quest'ultimo.** Tale importo, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 18 comma 5 del DL n. 98/2011, viene **ridotto proporzionalmente alla durata del rapporto nel caso in cui sussista una consistente disparità di età tra i coniugi, e**

nel caso in cui il coniuge titolare di pensione abbia già compiuto il settantesimo anno. In tal caso, qualora **non sussistano casi particolari, opera la riduzione prevista dall'articolo 18 del DL n. 98/2011.**

Campo di applicazione

La disposizione introdotta dalla manovra correttiva opera per i decessi intervenuti a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Alla luce delle nuove disposizioni, le Direzioni territoriali dell'INPS esamineranno le domande di pensione ai superstiti indirette o di reversibilità, per i decessi intervenuti a decorrere dal mese di dicembre 2011, presentate da coniugi superstiti e **avranno cura di verificare, al fine di valutare se il coniuge superstite ha diritto all'aliquota di spettanza pari al 60%, che:**

- **il dante causa non abbia contratto il matrimonio in età superiore a 70 anni;**
- **tra i coniugi non intercorra una differenza di età anagrafica superiore a 20 anni;**
- **il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni.**

Qualora il matrimonio sia stato contratto per un **periodo inferiore a 10 anni**, in base all'articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del 2011, la **quota del 60% spettante al coniuge superstite**, rispetto alla disciplina generale, **dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni.** Nei casi di **frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.**

Si precisa che il diritto alla pensione ai superstiti **non viene meno anche se detto trattamento è erogato in forma ridotta.**

Ambito di applicazione

Destinatari della normativa richiamata sono il **coniuge, il coniuge separato legalmente o divorziato, titolare dell'assegno di cui all'art. 5 della legge 898/1979**, superstiti, di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011. Di seguito **illustriamo alcuni casi esposti dall'INPS esplicativi della disposizione in commento:**

AMBITO DI APPLICAZIONE	
Coniuge superstite o legalmente separato	Il diritto a pensione per il coniuge superstite è automatico. Nessuna condizione soggettiva è richiesta per il conseguimento del diritto a pensione da parte del coniuge dell'assicurato o del pensionato deceduto.

	<p>La pensione spetta anche al coniuge separato. Se però, la separazione è a lui/lei "addebitabile", avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale (sentenza Corte Costituzionale 286 del 08.07.1987, A.U. pag. 1942; circolare n. 246 del 22 ottobre 1987 e n. 277 del 28 febbraio 1989).</p>
Ex coniuge divorziato superstite	<p>Nel caso in cui il/la defunto/a non si sia risposato/a, il divorziato ha diritto alla pensione in presenza delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ deve essere titolare di assegno divorzile di cui all'art. 5 della legge 898/1970; ➔ non deve essersi risposato; il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio; ➔ la data di inizio del rapporto assicurativo dell'assicurato o del pensionato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; ➔ risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
Più coniugi divorziati superstiti	<p>E' possibile che alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato risultino esistenti più coniugi divorziati in possesso dei requisiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 della legge 898/1970 per il diritto alla pensione ai superstiti. In tale ipotesi, mancando nella norma qualsiasi previsione circa le aliquote di pensione spettanti ai coniugi divorziati, la ripartizione sarà operata dal Tribunale al quale gli interessati dovranno rivolgersi per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e la determinazione della relativa misura.</p> <p>Qualora con più coniugi divorziati concorrano figli superstiti dell'assicurato o del pensionato aventi titolo alla pensione di reversibilità o indiretta, sarà riservato ai coniugi divorziati il 60% della pensione diretta e ai figli le aliquote per essi stabilite dalla legge.</p>
Contitolarità di	In caso di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge

coniuge superstite e più coniugi divorziati	superstite il Tribunale provvede alla ripartizione della pensione di reversibilità; in caso di cessazione del diritto di uno di questi provvede ad una nuova determinazione delle quote ripartendo tra i restanti la quota del coniuge cessato. Anche in tale fattispecie, l'importo della pensione ai superstiti complessivamente attribuibile al coniuge superstite e ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto.
--	--

Riduzione della pensione in presenza di figli minori, studenti o disabili

Qualora vi siano **figli minori, studenti o inabili** la norma oggetto della presente informativa dispone che la pensione ai superstiti non deve essere ridotta. Ciò posto, l'INPS precisa che i figli minori, studenti di scuola media superiore o universitari, inabili devono far parte del nucleo familiare alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato. **Per i figli studenti e per i figli inabili è richiesto che alla data del decesso del *de cuius* fossero a suo carico.**

Si rammenta che **sono equiparati ai figli legittimi:**

- **figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;**
- **figli naturali del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;**
- **figli naturali non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza,** nei casi previsti dall'art. 279 del codice civile;
- **figli naturali non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio,** ai sensi degli artt. 580 e 594 del codice civile;
- **figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;**
- **figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;**
- **nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;**
- **minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge.**

Qualora vi siano nel nucleo familiare del dante causa figli naturali, anche minori, del coniuge superstite o nati da precedente matrimonio del medesimo, le Direzioni territoriali verificheranno che il genitore naturale **non abbia l'obbligo di erogare somme a titolo di mantenimento dei medesimi,** in tale ipotesi, **infatti, le somme dovranno essere valutate ai fini della verifica dell'effettivo mantenimento da parte del *de cuius* nonché del requisito del carico relativamente ai figli studenti o inabili.**

Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i **diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di pensione ai superstiti.**

Alla luce di quanto sopra, lo Studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO